

Capitolo I

LA VITA RELIGIOSA

«Pensa che il Signore ti ha prescelto fra mille alla gran sorte della sua predilezione, ed esultante di gioia non lasciare mai di offrire a Lui tutto te stesso unitamente alle opere della giornata. Di questo modo l'animo tuo sarà sempre confortato dalla sua carità e qualunque patire ti abbonderà di gaudio di vita eterna». (LeA I/1, p. 113)

Partecipazione alla vita divina

1. Il Verbo di Dio si è fatto uomo perché l'uomo si elevi a Dio. Incorporato a Cristo, nella Chiesa, mediante il santo battesimo l'uomo è reso partecipe della natura divina¹ ed è invitato a vivere la nuova vita di figlio di Dio in una progressiva ascesa che, dalla grazia iniziale del dono della fede, lo conduca alla comunione finale e totale con Dio.

Esercizio delle virtù teologali

2. La consacrazione operata dal santo battesimo e il dinamismo dell'ascesi introducono l'uomo nel mistero di amore della Santissima Trinità mediante il vincolo della carità, illuminata dalla fede e alimentata dalla speranza.

Conformazione a Cristo

3. Rapito da questo amore, l'uomo trova nella sua conformazione a Cristo ubbidiente, povero e sofferente, la via per giungere all'età perfetta nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Chiamata alla santità

4. Cristo, maestro e modello divino di ogni perfezione, addita a tutti i suoi discepoli la santità della vita affinché, seguendo il suo esempio e fattisi conformi alla sua immagine, con piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo.²

Inizi della vita religiosa

5. Fin dagli inizi della Chiesa, molti cristiani mossi dallo Spirito Santo, accolsero l'invito di Cristo e si studiarono di seguirLo più da vicino e di imitarLo con maggiore libertà. Parecchi di essi vissero una vita solitaria e altri fondarono famiglie religiose i cui membri si aiutavano scambievolmente a realizzare la propria consacrazione a Dio. Continuando l'opera redentrice di Cristo, vissero in comunione con i fratelli della Chiesa e del mondo e furono testimoni efficaci del vangelo.³

Chiesa e vita religiosa

6. La Chiesa, depositaria dei tesori di Cristo, fin dal suo principio accolse la pratica dei consigli evangelici, e con la sua autorità volentieri ha approvato le varie espressioni di questo impegno, in cui si manifesta l'apice della sua carità e un particolare apporto alla edificazione del corpo di Cristo.

¹ Cf. 2 Pt 1, 4.

² Cf. LG 39-40.

³ Cf. PC 1; VC 1.

Capitolo II

LA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI SERVI DEI POVERI

«Il mio desiderio era di vedere sorgere una comunità religiosa, la quale, informandosi alla carità di Nostro Signore Gesù Cristo, che fece sue tutte le miserie dell'umanità, tutta si dedicasse al servizio dei Poveri nello scopo finale di avviarli dagli stenti di questa vita ai gaudi del cielo» (LeA II, p. 2).

Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri

7. La Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri, fondata dal P. Giacomo Cusmano ed approvata dalla Chiesa, riunisce i battezzati che vogliono donarsi a Dio seguendo Cristo mediante la pratica dei consigli evangelici, secondo lo spirito del Fondatore. Questi volle fare tutti partecipi della carità con cui Cristo ama il Padre e redime gli uomini, facendo rifiorire nel popolo cristiano la fede con l'esercizio della carità, affratellando così gli uomini per guadagnarli tutti a Dio. **Il mezzo suggeritogli dallo Spirito è stato il “boccone”, “amo di carità”¹, che gli venne dall’idea della Santissima Eucaristia, “sacramento del divino amore”².**

Natura giuridica e fine

8. La Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri è un Istituto Clericale di diritto pontificio, composto di religiosi, chierici e coadiutori, col fine di promuovere la santificazione dei suoi membri e di edificare la carità, come ministero sacro e a nome della Chiesa.³

Evangelizzazione dei Poveri

9. Il principale ministero cui sono chiamati i Missionari Servi dei Poveri è l'evangelizzazione e la promozione umana dei poveri, iniziando da quelli accolti nelle opere della Congregazione. La loro attività apostolica comprende le missioni al popolo, secondo lo spirito e l'esempio di S. Vincenzo de' Paoli e del Fondatore. Sia i sacerdoti che i coadiutori attendono anche ai ministeri temporali in servizio dei poveri.

Evangelizzazione delle genti

10. Poiché i maggiori bisogni si trovano nei paesi di missione, la Congregazione fa suo il desiderio inappagato del Fondatore della evangelizzazione delle genti.

Condivisione e posposizione

11. Memori che i poveri rappresentano Gesù Cristo e che di essi ne sono i servi, i missionari, formati a quello spirito di abnegazione e di sacrificio che si racchiude nel titolo di « Servi dei Poveri », ne condividano la vita, si pospongano ad essi col far sì che a quelli che vivono nelle opere della Congregazione non manchi qualcosa necessaria che loro hanno.

Missione doppia

12. Ricordino **inoltre, secondo l'insegnamento del Fondatore, che « la nostra missione è doppia: aiutare i poveri per rendere più mite la loro sofferenza e guadagnarli a Dio; avvicinare i ricchi ai poveri per renderli capaci di guadagnarsi la grazia del Signore onde procurare la loro eterna salute ».**⁴

¹ Cf. FILIPPELLO II/1, pp. 63-64.

² Cf. FILIPPELLO II/2, pp. 226-228.

³ Decreto SCRIS del 10.07.1960 prot. n. 1435/47 P. 158.

⁴ LeA II, pp. 197-198.

Capitolo III

PROFESSIONE DEI CONSIGLI EVANGELICI

*«La vita di Gesù Cristo copiata dalla SS.ma Vergine è la Regola nostra, adunque noi dobbiamo per mezzo della nostra santa Regola copiare in noi Gesù Cristo medesimo. Finché questa immagine non è perfettamente formata in noi, in maniera che tanto quelli che ci dirigono, tanto quelli che ci vedono, debbono vedere che non siamo più noi che viviamo in noi, ma è Gesù Cristo che vive in noi, non è prudente che si domandino i voti»
(LeA I/2, p. 245)*

Professione religiosa

13. La professione religiosa è una speciale consacrazione a Dio ed esprime con maggiore pienezza la consacrazione battesimale, e impegna a una più fedele sequela di Cristo per la totale donazione di se stessi a Dio e ai fratelli.¹

L'ideale è Cristo: la "piccola regola"

14. La vita di Gesù Cristo, "**Verbo umanato**", copiata dalla Sua Santissima Madre è il modello della vita del Servo dei Poveri. Questi, alla contemplazione per la continua presenza di Dio, unisce la più infaticabile attività per tutti i ministeri cui è chiamato dall'ubbidienza.

Vita di fede

15. Vive una vita di fede nell'adorabile volontà di Dio, ricevendo tutto dalle sue mani, e non vedendo nelle creature che i mezzi e gli strumenti di cui si serve la Provvidenza nelle sue sapienti disposizioni.

Tutto per Dio

16. Non cerca altro che la gloria di Dio e opera sempre non per altro fine o sentimento umano, ma per il solo desiderio di piacere a Lui².

I Voti

17. In modo particolare il Servo dei Poveri con la professione decide di seguire Cristo nella osservanza della castità, della povertà e dell'ubbidienza, a cui si impegna con voti pubblici, prima temporanei e poi perpetui, secondo le presenti Costituzioni.

Segni profetici

18. La professione dei consigli evangelici lo libera dagli impedimenti che lo potrebbero distogliere dal fervore della carità e dalla totale donazione a Dio, e lo rende testimone profetico della vita nuova che il Padre ha acceso nel cuore degli uomini per mezzo di Cristo nello Spirito Santo.³

Per la pienezza della carità

19. Il Servo dei Poveri rinuncia alle legittime gioie della famiglia, al libero uso dei beni terreni e alla libera disposizione della propria volontà, non deprezzandone il valore immesso da Dio, né per puro sacrificio, ma in vista della pienezza della carità a cui vuole tendere senza remore e impedimenti.⁴

¹ Cf. LG 44; VC 30.

² Cf. LeA II, pp. 13-20.

³ Cf. LG 44.

⁴ Cf. LG 46.

CASTITÀ CONSACRATA

Voto e segno

20. Con il voto della castità il Servo dei Poveri, obbligandosi alla perfetta continenza nel celibato,⁵ libera il proprio cuore dall'attaccamento alle legittime gioie della famiglia, rinunciando al matrimonio, per donarsi a Dio in libertà di spirito con amore totale. La castità consacrata a Dio manifesta in modo preclaro ed assoluto a tutti i fedeli il mirabile connubio per cui la Chiesa ha Cristo come unico sposo.⁶

Esempio del Fondatore

21. Alla scuola del Fondatore, il quale era così acceso dell'amore di questa virtù che seppe invaghirne le anime e trasfonderla nei suoi discepoli, la custodisce come tesoro portato in vasi fragili e si impegna a farla amare dagli altri, memore che «i puri di cuore vedranno Dio».⁷

Segno e stimolo della carità

22. La professione della castità è testimonianza alla verità del vangelo ed aiuta i cristiani a difendere e coltivare una virtù, contro cui si leva la minaccia del materialismo dilagante. Quando essa è integralmente vissuta, diviene segno e stimolo della carità e peculiare fonte di spirituale fecondità tra gli uomini.⁸

Dono di Dio

23. La castità è un dono prezioso che il Padre concede ad alcuni, dono fragile e vulnerabile a motivo dell'umana debolezza. Perciò essa può essere professata e praticata solo da quanti, mossi dalla grazia dello Spirito Santo, coltivano l'amore di Dio con volontà decisa e intenzione preferenziale.

Maturità per vivere la castità consacrata

24. Perché lo slancio della volontà sia congiunto alla soprannaturale prudenza, la professione della castità esige una conveniente maturità psicologica ed affettiva; suppone un equilibrato sviluppo d'ogni virtù; deve seguire all'illuminato desiderio di possedere un valore positivamente utile all'integrale sviluppo della propria personalità umana e soprannaturale.

Mezzi che ne rendono facile la pratica

25. La pratica della castità consacrata è resa più gioiosa e facile da una fervorosa pietà, dalla virile prudenza e dall'umiltà di spirito. Essa si giova della carità fraterna così imperiosamente richiesta dall'amore di Dio a cui la stessa castità è ordinata. I Servi dei Poveri dunque coltivino fra di loro un vero amore fraterno in Cristo con i loro confratelli, nella sincerità e nel fervore della vita comune. Non trascurino inoltre di sottomettere il corpo allo spirito con quelle penitenze che, nulla togliendo alla salute, possono riuscire utili a coltivare la santa virtù.

⁵ Cf. CJC 599.

⁶ Cf. PC 12; ET 13.

⁷ Mt 5, 8.

⁸ Cf. LG 42; ET 14.

POVERTÀ CONSACRATA

Voto e segno

26. Mediante il voto della povertà il Servo dei Poveri, pur conservando la proprietà dei suoi beni e la capacità di riceverne altri, libera il proprio cuore dall'attaccamento alle cose di questo mondo, rinunciando al diritto di disporre e usare liberamente dei beni terreni senza il permesso dei legittimi Superiori⁹. L'esercizio di questa povertà testimonia agli uomini che la loro vocazione non sta nella ricchezza e nella potenza, ma nel partecipare come figli alla vita del Dio vivente.¹⁰

Distintivo del Servo dei Poveri

27. L'amore alla povertà dev'essere il distintivo di colui che gloriandosi santamente di essere Servo dei Poveri vuole non solo osservare tutto quanto è prescritto nel voto ma vivere come i poveri che deve amare e venerare come suoi padroni. Perciò sarà lieto di far la vita del povero, la vita che condusse Gesù Cristo suo modello e maestro e sarà appassionato della santa virtù come S. Francesco di Assisi suo protettore.

Spirito di povertà

28. La povertà esige che al distacco materiale dei beni, sia in privato che in comune, corrisponda il distacco spirituale, da cui essa trae il senso e il valore di vera conformazione a Cristo. Il Servo dei Poveri educi perciò la propria anima a non coltivare desideri mondani e smodati, a stimare le cose povere, a gioiosamente amare le privazioni, a usare tutto con distacco, ad essere incline alla generosità verso gli altri.

Comunione dei beni

29. La povertà professata richiede ancora che sia messo a disposizione dell'Istituto quanto perviene al religioso, compreso il salario, le pensioni, le sovvenzioni e le assicurazioni,¹¹ anche a testimonianza della spirituale comunione che tutti unisce. Il Servo dei Poveri inoltre ceda a chi vuole, avanti la prima professione, l'amministrazione dei suoi beni e disponga del loro uso e usufrutto. Prima della professione perpetua rediga il testamento in forma civilmente valida. Solo col consenso del Superiore **maggiore** potrà mutare per giusta causa le sue disposizioni.¹²

La legge del lavoro

30. Un aspetto dell'esercizio della povertà professata e dell'amore al povero è la gioiosa sottomissione alla legge comune del lavoro. È dovere del religioso provvedere col lavoro al sostentamento proprio e dei fratelli e al sollievo dei poveri: così egli restituisce al lavoro la sua massima dignità di mezzo di sostentamento e di servizio.¹³

Comunità povere

31. La povertà del singolo sarà reale se incarnata nella povertà della Congregazione; ciò impone un uso dei beni limitato a quanto è richiesto dall'adempimento delle funzioni da espletare e, se ne è il caso, l'esigenza di riconvertire in favore dei poveri ciò che sovrabbonda, secondo l'insegnamento del Signore, perché siano evidenti nella vita quotidiana le prove, anche esterne, dell'autentica povertà.¹⁴

A servizio del povero

32. La povertà vissuta, rende il religioso sensibile al grido del povero, interdicendogli ogni compromesso con qualsiasi forma di ingiustizia sociale, destando le coscienze di fronte al dramma della miseria, secondo l'insegnamento del vangelo e della Chiesa. In ciò egli accoppierà la mitezza alla fermezza a imitazione dell'esempio del Signore.¹⁵

⁹ Cf. CJC 600.

¹⁰ Cf. ET 19.

¹¹ Cf. CJC 668, 3.

¹² Cf. CJC 668, 2

¹³ Cf. ET 20.

¹⁴ Cf. PC 13; CJC 640.

¹⁵ Cf. ET 17-18; VC 82.

UBBIDIENZA CONSACRATA

Voto e segno

33. Con il voto dell'ubbidienza il Servo dei Poveri libera il cuore dall'attaccamento alla propria volontà, obbligandosi ad obbedire ai legittimi Superiori quando comandano secondo le Costituzioni. Anche in forza dello stesso voto è tenuto a prestare obbedienza al Sommo Pontefice.¹⁶ Mediante l'ubbidienza fedelmente praticata il Servo dei Poveri rende testimonianza, fra gli uomini del suo tempo, al primato dell'amore di Dio a cui tutto deve sottomettersi e al religioso rispetto dovuto ad ogni autorità che viene da Dio.

L'insegnamento del Fondatore

34. Abbia sempre presente l'importanza che il santo Fondatore attribuiva all'ubbidienza come mezzo di santificazione, di salvezza e di vita eterna. L'ubbidienza, fondata su un grande spirito di fede, porta a ricercare e a vivere sempre la volontà di Dio. Il Servo dei Poveri perciò avrà come sua regola l'ubbidienza del Cristo il quale fece della volontà del Padre il suo cibo quotidiano.¹⁷

Spirito di ubbidienza

35. L'ubbidienza normalmente viene praticata non nella esecuzione dei precetti individualmente indirizzati, ma nell'ordinare la propria vita e le proprie azioni in conformità alle prescrizioni contenute nelle leggi generali e particolari. Essendo esse emanazione della legittima potestà, il Servo dei Poveri le accoglie con vero amore e presta ad esse diligente ossequio, come alla più sicura espressione della volontà divina.

A servizio della carità

36. La pratica dell'ubbidienza immette il Servo dei Poveri nelle attività rivolte al conseguimento dei fini propri della Congregazione. Perciò l'ubbidienza, vincolandolo più strettamente alla Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo e per il servizio dei fratelli, lo guida concretamente all'esercizio della carità e gliene conferisce speciale mandato.¹⁸

Ubbidienza e libertà

37. Il Servo dei Poveri ricordi che la professione dell'ubbidienza è un suo atto completo di libertà che di giorno in giorno bisogna rendere più vivo;¹⁹ essa dunque non menoma la dignità della persona umana, ma la conduce a maturità facendo sviluppare la libertà dei figli di Dio.²⁰ Non ne dimentichi mai il fondamento teologico, affinché non ne svilisca il significato e non impoverisca il merito della sua pratica.

Per aderire a Dio

38. La pratica dell'ubbidienza dev'essere sempre rapportata al fine della comunione con Dio e alla realtà dell'adesione della libertà umana alla volontà divina. Alla luce di questo principio, non ci sarà mai contrasto tra chi comanda e chi ubbidisce. Chi comanda espleta il suo servizio interpretando concretamente la volontà di Dio nel rispetto della personalità altrui; chi ubbidisce accoglie in spirito di fede la volontà di Dio e ad essa aderisce con tutto il cuore.²¹

Nel sacrificio di se stesso

39. Nel caso di un contrasto tra il giudizio del Superiore e quello proprio, il religioso non disdegni di accettare il martirio del proprio io²², sull'esempio di Cristo «che imparò mediante la sofferenza che cosa significa ubbidire».²³ Il senso profondo dell'ubbidienza infatti è rilevato dalla pienezza del mistero pasquale di Cristo. Con questo spirito accolga, nel caso che esso sia ritenuto necessario dai Superiori, il precetto di ubbidienza, che sarà dato per iscritto o alla presenza di due testimoni.

¹⁶ Cf. CJC 601 e 590,2.

¹⁷ Cf. Gv 4, 34.

¹⁸ Cf. PC 14.

¹⁹ Cf. ET 27.

²⁰ Cf. PC 14.

²¹ Cf. VC 91.

²² Cf. ET 28.

²³ Eb 5, 8.

Capitolo IV

VITA DI PREGHIERA

«Quanto desiderio io ho di vederti una copia fedele del nostro buon Gesù, ma è da Lui che devi attingere tutto lo spirito, prolungando le tue conversazioni sino al punto di ridurle permanenti, come per altro vuole la nostra santa Regola. Oh, quanto è soave lo stare col Signore e non ha noie la sua compagnia! e l'anima non finisce mai di arricchirsi» (LeA I/1, pp. 625-626)

Contemplazione e azione

40. Il Servo dei Poveri, chiamato per vocazione ad una vita attiva in servizio degli uomini, renderà feconde le proprie opere in misura della intensità della sua adesione al Signore, unendo la contemplazione all'ardore apostolico che lo associa all'opera redentrice di Cristo.¹

Intimità divina

41. Il Servo dei Poveri curerà l'intimità divina, a cui la professione dei consigli evangelici e tutta la vita religiosa conducono. Perciò avrà molto a cuore la meditazione e la contemplazione, nelle quali Dio si manifesta allo spirito dei suoi fedeli servitori. Ogni giorno dedicherà alla meditazione almeno mezz'ora, visiterà il Santissimo Sacramento e farà l'esame di coscienza.

Ritiro e raccoglimento

42. Perché sia sempre vivo lo spirito di contemplazione, la fedeltà alla preghiera quotidiana resti sempre per ciascuno una necessità fondamentale; sia pure molto apprezzato il silenzio esteriore ed interiore, per sentire Dio che «parla nel cuore»; con molta cura siano pure praticati i tempi di ritiro per un maggiore approfondimento della propria intimità con Dio.² Ogni anno si partecipi ad un corso di Esercizi spirituali.

Preghiera comune

43. Pur nel rispetto delle esigenze e delle ispirazioni personali, si abbia una grande stima della preghiera comune nella quale il Signore si rende presente con particolare grazia. Oltre la sua efficacia la preghiera comune offre al religioso l'esempio del fervore dei confratelli, la garanzia della costanza e l'esperienza maturata nel tempo.

Preghiera liturgica

44. Speciale cura metta soprattutto il Servo dei Poveri nel partecipare alla preghiera liturgica, cui tutte le altre forme di preghiera, comune e privata, sono ordinate. Nella liturgia infatti è garantito il senso della fede mediante l'uso abbondante della Sacra Scrittura; si ritrova la massima spirituale efficacia, essendo in essa riunito tutto il Popolo di Dio attorno al suo capo Gesù Cristo.³

Ufficio divino

45. Per quanto possibile si partecipi alla recita comunitaria dell'ufficio divino, fermo restando per i sacerdoti e i diaconi l'obbligo di recitare ogni giorno la Liturgia delle Ore.⁴ Con tale recita il Servo dei Poveri si associa alla Chiesa che, perpetuando in questo modo l'ufficio sacerdotale di Cristo, loda incessantemente Dio e intercede per la salvezza del mondo.

Riconciliazione e Celebrazione Eucaristica

46. Ricorra con fervorosa devozione e frequenza al sacramento della riconciliazione e massimamente apprezzi la partecipazione quotidiana alla celebrazione eucaristica, centro e culmine di tutta la liturgia. La partecipazione ai sacramenti e al mistero eucaristico in particolare attualizza e rinnova ogni giorno la redenzione, la consacrazione battesimale, la confermazione a Cristo, la donazione a Dio, la comunione con Lui nella ricchezza della grazia.⁵

Amore alla S. Scrittura

47. Il Servo dei Poveri che vuole avvicinarsi alla conoscenza ed al possesso di Dio mediante la preghiera e la contemplazione, abbondantemente nutra la sua mente e il suo cuore con la rivelazione divina, contenuta nella Sacra Scrittura. I libri della Bibbia, specialmente quelli del Nuovo Testamento, siano preferiti per la sua lettura e la sua meditazione; da essi egli tragga, dopo l'Eucaristia, l'alimento più sostanzioso, in modo che il Verbo divino sia, per lui e per le anime da lui guidate, via verità e vita.⁶

Devozione a Maria e ai Santi protettori

48. Il Servo dei Poveri rivolga particolarissimo culto e affetto alla “**gran Madre di Dio**”, che sotto il titolo di «Maria SS.ma Immacolata Madre di Misericordia» è la patrona della nostra Congregazione. Si affidi al suo potentissimo patrocinio secondo l'esempio del Fondatore, ne imiti le virtù, la esalti curandone la devozione secondo le forme trasmesseci dalla sana tradizione e ammesse dalla Chiesa; coltivi l'amore filiale per Lei, rivolgendole frequentemente il pensiero e la preghiera, specialmente con la recita quotidiana del santo rosario. Inoltre coltivi speciale devozione verso i nostri protettori San Giuseppe, San Vincenzo de'Paoli, San Francesco di Assisi e **verso i “nostri Santi”**.

Testimonianza della vita in Dio

49. Con la professione religiosa, vivificata dallo spirito di preghiera, il Servo dei Poveri offre al mondo la testimonianza di un uomo che, nell'adesione vitale al proprio fine che è il Dio vivente, ha realmente unificato e reso palese la sua profonda e permanente vita in Dio, mediante l'integrazione di tutte le sue facoltà, la purificazione dei suoi pensieri e la spiritualizzazione dei suoi sensi.

¹ Cf. ET 10.

² Cf. Os 2,16.

³ Cf. SC 7.

⁴ Cf. CJC 276,3.

⁵ Cf. ET 47-48 ; VC 95.

⁶ Cf. VC 94.

Capitolo V

SERVIZIO PER L'EDIFICAZIONE DELLA CARITÀ

«Corriamo là ove più bisogni presenta la miseria spiando tutti i mali della specie umana perché nessuno resti senza conforto». (PeC, p. 9)

A servizio di Cristo nella Chiesa

50. Nessuno può dirsi vero discepolo di Cristo, se non ha recepito lo zelo con cui il Signore vuole accendere il fuoco della carità nei cuori di tutti gli uomini e l'amorevole partecipazione alla povertà degli umili e dei deboli, ai quali il Signore principalmente rivolse la ricchezza della sua bontà. La Chiesa attende dunque che quanti hanno pubblicamente professato di conformarsi a Cristo, pur nel rispetto del carattere proprio di ciascun Istituto, le offrano ampia e generosa collaborazione nella sua missione di continuatrice dell'opera di Cristo.

Impegnati come i Santi

51. In realtà, lungo il corso dei secoli, la Chiesa non ha cessato di essere vivificata e rallegrata da tanti santi religiosi e religiose che, nella diversità della loro vocazione, furono testimoni viventi di una carità senza limite, fino al punto di impegnare per essa la loro vita.

Per l'edificazione della carità

52. La Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri, secondo lo spirito e le intenzioni evangeliche del Fondatore, si inserisce con permanente attualità nelle ansie di Cristo e della Chiesa, perché il suo fine precipuo è quello di adoperarsi per la edificazione della carità. A tale fine, perseguito come ministero sacro e a nome della Chiesa, sono rivolte ed ordinate tutte le opere della Congregazione e tutte le attività dei suoi membri.

Risvegliare la fede nel soprannaturale

53. Risvegliare nel cuore di tutti gli uomini il senso del soprannaturale e il fuoco dell'amore di Dio è lo scopo principale e diretto cui deve essere dedicata ogni intenzione ed ogni energia. La predicazione e l'insegnamento attingano da questo scopo il loro motivo dominante; ma sia soprattutto con l'esempio della vita, vissuta nella pienezza della fede e nel fervore della carità, che ciascun religioso si faccia trascinatore delle anime.

L'amore fraterno

54. La riprova dell'amore di Dio e il suo esercizio più veritiero è l'amore verso i fratelli. Il Servo dei Poveri, con l'esempio e con la parola, stimolerà gli uomini ad amarsi l'un l'altro secondo l'insegnamento del Signore e a prevenirsi vicendevolmente in ogni bisogno col medesimo fervore dei primi cristiani.

Impegno per la carità e la giustizia

55. Sveglierà perciò gli animi alla sensibilità verso i bisogni spirituali dei fratelli, inculcherà con ogni energia la pratica della giustizia secondo l'insegnamento sociale della Chiesa. Placherà le liti e gli odi, perché fra tutti regni la pace e l'amore nel Signore; richiamerà le coscienze al dovere di sovvenire alle esigenze dei bisognosi.

Tutto a tutti

56. Essendo tutti gli uomini ugualmente figli di Dio e tutti parimenti chiamati alla salvezza, il Servo dei Poveri non avrà preclusioni nell'espansione del suo zelo; egli si darà tutto a tutti, per tutti condurre sulla via della salvezza e della santificazione.

Ai ricchi senza compromessi

57. Guardandosi dal comprometersi con le ingiustizie a cui la ricchezza e la potenza facilmente inclinano, non trascurerà quelli che appaiono grandi secondo il giudizio del mondo. Ad essi insegnerà a farsi piccoli per amore di Dio ed a condividere i beni di cui abbondano con coloro che ne sono privi, affinché nell'amore si ristabilisca la giustizia del disegno primitivo di Dio.

Ai poveri con predilezione

58. Ma in modo particolare e con amore di predilezione, sull'esempio del Signore, si rivolgerà ai poveri, ai deboli, ai piccoli.¹ Con amore appassionato si adopererà per farli partecipi delle ricchezze soprannaturali: porterà ad essi la letizia della buona novella, insegnerà loro a stimare la dignità di figli di Dio, li aiuterà a far sì che la povertà diventi segno della loro spirituale conformazione a Cristo.

Opere di misericordia

59. Soprattutto l'amore ai bisognosi esige la testimonianza materiale a sollievo della loro indigenza. Secondo lo spirito evangelico ed in esecuzione dello scopo primario del Fondatore, la Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri considera come compito proprio per istituzione, la promozione e l'esercizio delle opere di misericordia, di assistenza e di giustizia sociale.

Accogliere gli abbandonati

60. Sia data preferenza a quelle iniziative più rispondenti alle esigenze dei tempi e dei luoghi; vengano particolarmente curate le opere in favore dei ceti e dei gruppi più bisognosi di attenzione, quando altre istituzioni non si curano di essi, **secondo l'insegnamento del Fondatore: "Non sono di alcuno, dunque sono nostri"**.² In tale modo la Congregazione attirerà l'attenzione di tutti su vie nuove da percorrere per l'espansione della carità e per lo sviluppo della giustizia sociale.

Sempre disponibili

61. Nel conseguimento di questo proposito sia impegnata ogni risorsa ed energia materiale e spirituale della Congregazione; ogni membro di essa reputi come particolare suo dovere, proveniente dalla propria vocazione religiosa, rendersi materialmente e spiritualmente disponibile per ogni iniziativa nel campo della carità al servizio del Corpo di Cristo.

Mezzi

62. Nulla si trascuri per il più conveniente servizio dei poveri, secondo le esigenze delle particolari circostanze; con attenta sollecitudine siano recepiti gli strumenti e i metodi offerti dal progresso scientifico e civile. Ma in conformità alla povertà professata, per il rispetto di coloro al cui servizio ci si dedica e per una più proficua utilizzazione dei mezzi, non si indulga a quanto avrebbe significato di potenza, grandiosità e spreco inutile.

Come procurarli

63. Le attività della nostra Congregazione siano sostenute principalmente con il nostro quotidiano lavoro; al medesimo scopo si solleciti, secondo lo spirito del Fondatore, la generosa carità dei cristiani di vita più agiata, affinché per nostro mezzo essi si rendano partecipi del servizio in favore dei poveri. Con prudenza si accetti pure quanto le autorità e le istituzioni civili concedono in sussidio per i bisognosi; si osservi però ogni prescrizione legale e si badi a non assumere oneri o vincoli contrari all'autonomia della Chiesa, in nome della quale la nostra Congregazione opera.

Licenza pubblicazione scritti

64. La pubblicazione di scritti che trattano questioni di religione o di costumi deve essere munita della previa licenza del Superiore **maggiore**, oltre a quella dell'Ordinario del luogo.³

Associazione "Giacomo Cusmano"

65. Tutti i membri della Congregazione abbiano molto a cuore l'«Associazione Giacomo Cusmano», composta da fedeli laici o chierici che con una particolare promessa, da veri figli del Cusmano, realizzano nel mondo l'ideale originario di "propagare la fede per mezzo della carità"⁴. Quanti poi sono chiamati a curarne l'assistenza spirituale si adoperino con particolare sollecitudine a permearla del "genuino spirito della nostra famiglia religiosa". Si intraprendano, se possibile ed opportuno, forme di collaborazione apostolica con gli Associati.⁵

¹ Cf. Lc 4, 18.

² PeC, p. 9.

³ Cf. CJC 832.

⁴ FILIPPELLO II/1 p. 257.

⁵ Cf. CJC 677,2; VC 54.

Capitolo VI

VITA COMUNITARIA

*«Oh! quanto dolce e soave sarà il vivere in comunità, quando per lo spirito della vera osservanza, ogni soggetto che la compone sarà un membro di quella unità che forma il corpo mistico di Gesù Cristo!»
(LeA I/1, p. 602)*

La carità pienezza della regola

66. La carità, che per tutti è la pienezza della legge, per i Servi dei Poveri è anche la pienezza della regola. La loro convivenza ha origine dalla carità divina e si realizza nell'amore fraterno. I Servi dei Poveri quindi, come veri discepoli del Signore, vivranno il suo precetto amandosi l'un l'altro come Egli ama noi, ed a somiglianza della Chiesa primitiva saranno un cuor solo ed un'anima sola.¹

Vita comunitaria

67. La dilezione fraterna si manifesta e si alimenta nella partecipazione attiva alla vita comune in tutte le sue espressioni, particolarmente nella preghiera comunitaria, per la speciale presenza del Signore, secondo la sua promessa di essere presente dove due o tre saranno riuniti nel suo nome.²

Tutti corresponsabili

68. Nell'amore vicendevole, i membri di ogni comunità si sentiranno effettivamente corresponsabili verso di essa e verso i singoli confratelli. Faranno convergere i propri interessi verso le esigenze della comunità e offriranno la massima disponibilità alla cooperazione in ogni opera buona.

Orario e clausura

69. Per favorire la convivenza evangelica e la fraterna carità, ogni comunità abbia un proprio orario giornaliero e proprie norme, stabilite mediante l'apporto di tutti i religiosi e approvate dal Superiore **competente**. Osservi inoltre la necessaria clausura a norma del Codice, così che in ogni casa religiosa vi sia sempre una parte riservata esclusivamente ai religiosi³ e faccia un uso discreto e prudente dei mezzi di comunicazione sociale.⁴

Assenza dalla casa religiosa

70. I Servi dei Poveri abiteranno nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non si assenteranno senza licenza del superiore. Un'assenza prolungata per giusta causa può essere autorizzata dal Superiore **maggiore** col consenso del suo Consiglio a norma del diritto universale.⁵

In fraterna comprensione

71. Nel costituire la comunità religiosa il Superiore **maggiore** e il suo Consiglio agiscono con autentico spirito pastorale, mirando al bene comune e dei singoli religiosi, valutando i talenti che essi hanno ricevuto da Dio e che nella professione religiosa hanno messo a servizio della Congregazione. Tengano anche presente, con vero spirito di carità, le possibili difficoltà di intesa e di fraterna sopportazione allo scopo di evitare dannosi contrasti.

Sofferenti e anziani

72. La dolcezza della fraterna carità deve essere soprattutto indirizzata verso gli anziani e verso quanti siano sofferenti nell'anima e nel corpo. Ad essi niente si faccia mancare di quanto possa essere utile ad alleviarne le sofferenze e a consolarne lo spirito; principalmente essi godano dell'amorevole **attenzione** e compagnia **dei** confratelli.⁶

Confratelli defunti

73. La comunione fraterna, alimentata in questa vita dalla fede e dalla pietà, continua e si migliora con i confratelli che hanno raggiunta la casa del Padre. Per loro si offrano preghiere, sacrifici e suffragi. Il loro esempio e la loro dedizione siano di stimolo per continuare con fedeltà e amore la missione intrapresa.

Fratelli di uguale dignità

74. I membri della nostra Congregazione sono tutti fratelli di uguale dignità e godono tutti di uguali diritti e doveri, fatta eccezione per i compiti specifici dell'Ordine sacro e le limitazioni legittimamente previste dalle leggi generali della Chiesa.

Dialogo

75. I Superiori ascoltino volentieri i religiosi e promuovano la loro collaborazione nel cercare il bene dell'Istituto e della Chiesa, pur rimanendo ferma la loro autorità di decidere e comandare ciò che deve farsi.⁷

Dottrina di vita

76. La vita della comunità sia così ordinata nella carità che offra sempre un ambiente favorevole allo sviluppo della vita spirituale dei suoi membri. Il suo ordinamento esprima lo stile di vita proprio della Congregazione, in modo da proporre nella pratica una dottrina di vita, garantita dalla esperienza e resa più comprensibile e assimilabile mediante gli esempi.⁸

¹ Cf. At 4, 32; PC 15.

² Cf. Mt 18, 20.

³ Cf. CJC 667, 1

⁴ Cf. CJC 666.

⁵ Cf. CJC 665, 1.

⁶ Cf. VC 44.

⁷ Cf. VC 43.

⁸ Cf. ET 33-34.

Capitolo VII

FORMAZIONE E FEDELITÀ

«Iddio vi farà raccogliere in un giorno il frutto di tanti mesi o anni di lavoro; bisogna però essere costanti e fedeli nel rispondere a Dio, nel fare la sua santa volontà, nello sperare in Lui. Quando voi avete formato Gesù Cristo nel vostro cuore, sarà immediatamente trasfuso nel cuore degli altri e la vostra messe sarà abbondante» (LeA II, p. 492)

Scopo della formazione

77 . Il semplice desiderio di consacrarsi al Signore non è sufficiente per essere vero religioso Servo dei Poveri, ma occorre l'impegno d'acquistare l'abito delle sante virtù necessarie alla nostra vita. A questo tende la formazione, impartita nei nostri Seminari, che si fonda sulla fedeltà al vangelo e al carisma del Fondatore.¹

Fasi formative

78. L'aspirante alla vita religiosa, prima di essere ammesso definitivamente nella nostra Congregazione mediante la professione perpetua, passa attraverso le seguenti fasi formative: postulato, noviziato, professione temporanea.

Ricerca reciproca

79. Durante questo periodo egli approfondisce la conoscenza e l'esperienza della vita dei Servi dei Poveri per essere capace di una donazione libera e cosciente al servizio della Chiesa e dei Poveri. A sua volta la Congregazione ne vaglia con prudenza e materna attenzione le attitudini a rispondere alla vocazione e ne cura la formazione umana, intellettuale, spirituale, apostolica e missionaria.

Formazione umana

80. La formazione umana poggia su una giusta educazione alla libertà; sull'educazione all'onestà, all'osservanza del dovere, alla responsabilità; sull'educazione al sacrificio e alla fatica.

Formazione intellettuale

81. La formazione intellettuale mira ad una esatta comprensione dello studio come fattore di crescita personale, come mezzo di servizio ai fratelli, come fatica ed ascesi che si unisce all'azione redentrice di Cristo.

Formazione spirituale e apostolica

82. Lo zelo ardente per la gloria di Dio, la carità consumata nell'amore del prossimo per Dio, l'obbedienza perfetta fino alla morte di croce sono elementi essenziali della formazione spirituale e apostolica.

Formazione missionaria

83. Poiché, secondo le intenzioni del Fondatore, la Congregazione è aperta alle missioni ad gentes, gli aspiranti siano educati all'ideale missionario, in modo da non perdere di vista l'universalità della Chiesa e la diversità dei popoli.

POSTULATO E NOVIZIATO

Durata del postulato

84. Il postulato, periodo di adeguata e intensa preparazione prima dell'ammissione al noviziato, ha la durata di un anno, salvo particolare dispensa del Superiore **maggiore**.

Ammissione al noviziato

85. Non può essere ammesso validamente al noviziato chi non ha fatto il postulato e non ha compiuto i diciassette anni di età, oltre a quanto richiesto dal diritto universale.²

Durata e luogo del noviziato

86. Spetta al Superiore **competente** ammettere al noviziato. Questo è unico sia per i chierici che per i coadiutori, dura dodici mesi prorogabili fino ad un massimo di diciotto e va compiuto in una casa a ciò regolarmente destinata dal **Moderatore supremo** col consenso del suo Consiglio mediante decreto scritto.³

Maestro dei novizi

87. La vita del noviziato, i compiti e le occupazioni dei novizi sono affidati alla direzione e alla responsabilità del maestro, a cui incombe come supremo dovere, la formazione dei futuri religiosi, specialmente nel suo aspetto religioso e spirituale. Il maestro sia un sacerdote che abbia emesso la professione perpetua, nominato dal Superiore **maggiore** col consenso del suo Consiglio a tempo indeterminato, e non deve essere rimosso dal suo ufficio con facilità.⁴

Assenza dalla casa del noviziato

88. Secondo quanto prescritto dal diritto universale, l'assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata. Con il consenso del Superiore **maggiore** la prima professione può essere anticipata entro il limite di quindici giorni.⁵

Ammissione alla professione

89. Il Superiore **maggiore**, con il consenso del suo Consiglio, decide se ammettere o meno i novizi alla professione dei voti temporanei e se prolungare il noviziato. **Spetta al Superiore competente o a un sacerdote da lui delegato ricevere la professione.**

Formula della professione

90. La formula della professione è la seguente: «Io, N.N., alla presenza di Dio e di tutta la corte celeste, nella ferma volontà di consacrarmi più intimamente a Lui e di seguire Cristo più da vicino in tutta la mia vita, rinnovo le promesse del mio battesimo, faccio voto di castità, povertà e ubbidienza per un anno (*oppure*: in perpetuo) nelle mani di N.N., Superiore generale (o: Superiore provinciale o Delegato del ...), secondo le Costituzioni della Congregazione dei 'Missionari Servi dei Poveri'. Prometto di consacrarmi al servizio spirituale e corporale dei Poveri, iniziando da quelli accolti nelle nostre opere. Mi aiuti la grazia di Dio per i meriti di Gesù Cristo e per l'intercessione di Maria Immacolata Madre di Misericordia».

Durata della professione temporanea

91. Con la professione **religiosa il confratello** si consacra totalmente a Dio, si lega alla Congregazione e si obbliga ad osservare le Costituzioni, gli Statuti e le altre norme, partecipando con gli altri religiosi a tutti i diritti e doveri, salvo le eccezioni esplicitamente e legittimamente previste. **Rinnova la professione ogni anno per un triennio; questo periodo può essere prolungato dal Superiore maggiore sino a sei anni, mai però oltre i nove anni: entro tali termini egli potrà chiedere l'ammissione ai voti perpetui.**⁶

Abito religioso

92. Il Servo dei Poveri porti l'abito della Congregazione, come segno di consacrazione e testimonianza di povertà.⁷

PERIODO DEI VOTI TEMPORANEI

Formazione dopo la prima professione

93. Il periodo di particolare formazione, iniziato col postulato e più profondamente perseguito col noviziato, si deve estendere a tutto il tempo successivo fino alla professione perpetua.

Casa di formazione per i giovani professi e maestro

94. I giovani professi vivano possibilmente insieme in una casa della Congregazione, designata a ciò dal Superiore **competente** col consenso del suo Consiglio, e sotto la cura di un maestro, alla cui direzione è affidata la loro formazione. Questi sia scelto con ponderatezza e sia spiritualmente e pedagogicamente adatto. Viene nominato dal Superiore **maggiore** con il consenso del suo Consiglio e non deve essere con facilità rimosso dal suo ufficio.

Formazione per i chierici e per i coadiutori

95. Chierici e coadiutori ricevono uguale formazione con le sole differenze provenienti dalle doti ed attitudini personali e dalle funzioni speciali di ognuno. Per i coadiutori si curi in particolare una promozione umana e religiosa, pastorale e professionale adeguata, che rispetti la loro vocazione e che preveda strumenti di aggiornamento e di crescita integrale.

Passaggio da chierico a coadiutore e viceversa

96. Il Superiore generale può, col consenso del suo Consiglio, trasferire il giovane professo dallo stato di chierico a quello di coadiutore e viceversa, se il caso lo consente, l'interessato dichiara per iscritto di essere d'accordo e **con il parere positivo del Superiore competente e del suo Consiglio.**

Diaconato permanente per i coadiutori

97. I coadiutori possono accedere, col consenso del Superiore generale e del suo Consiglio, **previo parere positivo del Superiore competente e del suo Consiglio,** al diaconato permanente, secondo le disposizioni ecclesiastiche.

Esemplare testimonianza

98. Tutti i confratelli devono sentirsi impegnati nell'azione formativa con una vita consacrata vissuta in intensità e gioia. Dalla loro testimonianza dipende in massima parte la riuscita della formazione dei giovani.

Aggiornamento pedagogico educativo

99. Gli educatori, ai quali in particolar modo spetta il compito della formazione, si tengano continuamente aggiornati sui progressi delle scienze pedagogiche e sulle esperienze nel campo formativo, in modo da capire ed aiutare meglio i giovani a maturare nella loro personalità.

Perseguire insieme la perfezione

100. La comunità religiosa a cui si appartiene è il luogo ove cresce e si sviluppa la formazione. In essa il chiamato si inserisce con fiducia e collabora responsabilmente, sviluppando i propri doni di natura e di grazia. Ciascuno si senta responsabile nel creare un ambiente che favorisca la crescita umana e spirituale propria e dei confratelli.

Ammissione alla professione perpetua

101. **Spetta al Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio ammettere alla professione perpetua i candidati che ne avranno fatto richiesta**, tenuto conto delle disposizioni del diritto universale. Spetta al Superiore **competente** o a un sacerdote che ne abbia avuto da lui speciale delega ricevere la professione perpetua.

Ammissione agli ordini sacri

102. Solo dopo la professione dei voti perpetui il chierico può essere ammesso, a giudizio del Superiore **maggiore**, agli ordini sacri. A tale scopo il Superiore **maggiore** può fare uso delle facoltà che a lui competono.

FORMAZIONE PERMANENTE

Impegno culturale ed esperienza di fede

103. Tutti i Servi dei Poveri si applichino alla propria formazione permanente, che è insieme impegno culturale ed esperienza di fede; legati alle radici dell'ispirazione cusmaniana curino l'opportuno aggiornamento secondo le migliori esperienze che lo Spirito suscita nella Chiesa. La formazione permanente attualizza l'ispirazione originaria e rende più atti alla reciproca comprensione pur nella differenza delle individualità. I Superiori ne procurino i mezzi e il tempo.⁸

FEDELTA' ALLA VOCAZIONE

La vocazione: dono permanente

104. La vocazione religiosa è un dono permanente che tende a celebrare la sua consumazione nella beatitudine della gloria celeste. La fedeltà alla vocazione ed all'impegno preso con la professione è un atto di fede nel Signore che ci ha chiamati; la nostra risposta poggia sulla fedeltà di Dio.⁹

Come superare difficoltà e tentazioni

105. Le difficoltà e le tentazioni a cui è esposta la vocazione siano solo occasioni di maggiore purificazione e più profonda partecipazione alla passione di Cristo. Il Servo dei Poveri non raffreddi il fervore della sua carità; la fiacchezza spirituale priva della energia necessaria per corrispondere ad ogni dono di Dio, e conduce progressivamente ad umani ripensamenti, con i quali si mette in dubbio l'origine soprannaturale e la verità della propria vocazione alla vita religiosa.

Cointeressamento di tutti nelle difficoltà dei singoli

106. Nei possibili momenti di dubbio, il Servo dei Poveri si senta sostenuto da tutta la comunità, che con l'affetto fraterno e la preghiera, gli rende più facile la ricerca della volontà di Dio. I Superiori intervengano con tempestività e paterna carità, per porgere l'aiuto necessario ai confratelli vacillanti; offrano ad essi ogni aiuto utile a corroborare il loro spirito e con prudenza li allontanino dai pericoli.

¹ Cf. LeA I/2, pp. 244-245.

² Cf. CJC 643.

³ Cf. CJC 641, 647, 648

⁴ Cf. CJC 651, 1.

⁵ Cf. CJC 649

⁶ Cf. CJC 655, 657,2.

⁷ Cf. CJC 669, 1.

⁸ Cf. VC 69-71.

⁹ Cf. VC 109.

Capitolo VIII

STRUTTURA DELLA CONGREGAZIONE

«Il corpo umano è composto di vari membri e l'armonia delle perfette loro funzioni costituisce la vita; se questa armonia perfetta si sospende, con essa si sospende la vita. Così è la comunità religiosa: se essa funziona armonicamente nei suoi vari membri possiede la vita, se no perisce» (LeA II, p. 103)

Carisma e norme

107. La vita religiosa fiorisce e si svolge nella carità sotto la spinta dell'azione carismatica dello Spirito Santo. Ma sebbene la carità, per la sua ricca generosità, vada per sé al di là di ogni limite organizzativo, tuttavia, a motivo della debolezza umana, non può esistere un gruppo di individui nel quale non sia garantito un minimo di strutture e di norme.

Molti in uno

108. Inserita nella Chiesa, il cui mistero è incarnato in strutture umane, la Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri, si adopera a raggiungere il suo scopo attraverso la vita comunitaria debitamente gerarchizzata e mediante lo svolgimento coordinato dei diversi ministeri.

Fonti della struttura

109. La Congregazione è strutturata a tutti i livelli, secondo le esigenze umane e soprannaturali. Le fonti di ispirazione della sua struttura sono: il vangelo interpretato dal magistero della Chiesa, il carisma proprio della Congregazione stessa, le esigenze della natura umana considerata nei singoli e nei gruppi associati.

Principio e fondamento dell'unità

110. Come nella Chiesa la molteplicità è coronata dall'unità e niente ha vita al di fuori di questa unità, così la Congregazione è costituita in un corpo saldamente unito in cui sono radunati i singoli membri, le comunità ed ogni particolare attività. Come Pietro rappresenta Cristo nella Chiesa, così il Superiore generale rappresenta il Fondatore, egli è il principio visibile dell'unità della Congregazione, la quale sul suo ufficio si mantiene una e indivisibile.

Autonomia

111. Garantita l'unità della Congregazione, le singole **provincie, delegazioni e case** godono di sufficiente autonomia nel realizzare in modo legittimo ed ordinato i fini specifici e particolari. Ciò contribuirà ad accrescere il senso della personale responsabilità d'ogni membro, a rendere più semplice l'esercizio dell'autorità, a far sentire la dolcezza dell'ubbidienza, a dare speditezza nell'adempimento del proprio ufficio.

Struttura della comunità locale

112. Nell'ambito dell'organica unità e della legittima autonomia, ciascuna comunità deve organizzarsi in modo tale che sia raggiunto, nella maniera più efficace, il proposito missionario della Congregazione: perciò l'organizzazione concreta della vita comunitaria sarà relativa alla diversità di situazioni, luoghi e circostanze. A tale scopo, con soprannaturale libertà, sarà scelto quanto è utile e sarà legittimamente armonizzato quanto è previsto per tutti.

Persone nella comunità

113. Le strutture della Congregazione e delle singole comunità devono contribuire a promuovere lo sviluppo della personalità e dei suoi autentici valori cristiani, nonché a far fiorire lo spirito di evangelica fraternità. Per tale motivo si evitino i pericoli della massificazione con comunità troppo grandi, e dell'isolamento con la dispersione dei singoli in comunità ove non siano possibili le strutture minime.

Partecipazione e corresponsabilità

114. A mantenere vivo lo spirito di unità, il senso della corresponsabilità e la carità fraterna, molto contribuisce la partecipazione attiva alla vita della Congregazione e della comunità. Questa partecipazione sia sempre più vasta non solamente nei momenti elettivi o decisivi o consultivi, stabiliti per certi atti, ma in tutta la vita della Congregazione e delle comunità. Sia perciò opportunamente provveduto perché i singoli membri siano messi al corrente dei problemi nei loro aspetti; si dia la frequente possibilità di una fraterna discussione; si faccia poi tesoro, nella pratica, dei talenti di sapienza e di esperienza dal Signore concessi ad ognuno.

Struttura della Congregazione

115. La struttura della Congregazione è organizzata come segue: la suprema autorità è il Capitolo generale a cui compete la massima potestà di giurisdizione esistente nella Congregazione e le cui attribuzioni sono prevalentemente decisionali, legislative ed elettive. Fuori del tempo del Capitolo, l'Assemblea generale è l'organo di mediazione tra tutti i religiosi e il governo generale. La Congregazione è governata dal Superiore generale assistito dal Consiglio generale; il Superiore generale e il suo Consiglio si avvalgono della consulenza di segretariati e di commissioni di particolare e specifica competenza. La Congregazione, a seconda della necessità e secondo il diritto universale, può essere divisa in provincie o in parti a queste equiparate. Ciascuna delle comunità è governata da un Superiore, assistito dal Consiglio locale.

Capitolo IX

CAPITOLO E ASSEMBLEA GENERALE

«Ricordiamo le parole dell' amorevolissimo Gesù che disse: Dove i fratelli sono uniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Se la carità non sarà l'anima e la legge delle nostre conversazioni, noi costringeremo Gesù ad allontanarsi da noi, perché Egli, che è l'espressione dell'unità interviene dove ci vede uniti in un sol cuore ed un'anima sola» (FILIPPELLO II/1, p. 371)

CAPITOLO GENERALE

Istituzione primaria

116. Il Capitolo generale è l'istituzione primaria nella struttura della Congregazione; esso ha carattere rappresentativo ed è composto di membri di diritto e di membri eletti.¹

Membri di diritto

117. Membri di diritto sono: il Superiore generale, i quattro Consiglieri generali, il Procuratore generale, l'ultimo ex Superiore generale, l'Economo e il Segretario generale se non fanno parte del Consiglio, i Provinciali, i Delegati, i Superiori locali delle Case formate indicate negli Statuti.

Membri eletti e invitati

118. Membri eletti del Capitolo generale sono quei religiosi di voti perpetui scelti per elezione dagli altri confratelli a norma degli Statuti. La qualità dei membri eletti sia tale che il Capitolo generale esprima concretamente ed effettivamente la partecipazione di tutti i confratelli al governo della Congregazione. Il loro numero non dovrà essere inferiore a quello dei membri di diritto. **Ai suddetti membri eletti possono aggiungersi due o tre confratelli, con voce attiva e passiva, invitati dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.**

Potestà

119. Il Capitolo generale, partecipando dell'autorità della Chiesa, nel cui nome governa la Congregazione, gode della potestà ecclesiastica di governo, in grado tale che al di sopra di esso non c'è, in seno alla stessa Congregazione, un'autorità maggiore. Le sue decisioni, approvate dalla Santa Sede quando ne è il caso, vincolano tutti e singoli i religiosi, qualunque autorità e ufficio ricoprano.²

Compiti

120. Compito fondamentale del Capitolo generale è di promuovere lo sviluppo e la vitalità della Congregazione, in conformità al patrimonio spirituale proprio di essa. A tale scopo il Capitolo Generale esamina e discute lo stato della Congregazione, lo sviluppo delle sue opere e come in genere i confratelli corrispondano alla loro vocazione. Se questo esame consuntivo lo richiede, il Capitolo generale formula delle direttive, o prende delle decisioni per orientare il rinnovamento spirituale e il programma di lavoro apostolico, con accurata sensibilità per le esigenze dei tempi e dei luoghi.

Attività legislativa

121. Il Capitolo generale esercita la sua potestà di giurisdizione soprattutto nel suo aspetto legislativo. È suo compito esclusivo formulare e approvare con i due terzi dei voti proposte di emendamenti ed aggiunte alle Costituzioni, da sottoporre alla Santa Sede; parimenti è suo compito esclusivo formulare leggi con valore di Statuti, apportare ad essi emendamenti, aggiunte o soppressioni, con la maggioranza assoluta dei voti.³

Limiti

122. Il Capitolo generale non esercita la potestà giudiziaria. Se durante le sue sessioni venissero mosse accuse contro i singoli religiosi per gravi delitti, contro i quali siano comminate delle vere pene canoniche, dopo breve discussione da esaurirsi in unica seduta, il Capitolo generale decide a maggioranza assoluta se il caso deve essere o meno rimesso al giudizio del futuro Superiore generale. Se l'accusa venisse mossa contro il Superiore generale uscente o uno dei suoi consiglieri per delitti inerenti al loro ufficio, la decisione viene presa con la maggioranza dei due terzi dei votanti e il giudizio viene rimesso alla Santa Sede.

Decisioni

123. Il Capitolo generale normalmente non esercita la potestà amministrativa od esecutiva, che è rimessa al governo ordinario della Congregazione secondo le competenze di ogni singola autorità. Le eventuali decisioni che il Capitolo generale dovesse prendere sono comunque vincolanti per tutti, sia superiori che **confratelli**.

Elezioni

124. **È competenza** del Capitolo Generale l'elezione del Superiore Generale e del suo Consiglio. I Capitolari si ricordino del grave dovere di coscienza che loro incombe nell'atto dell'elezione; dovendo mirare al bene maggiore della Congregazione, eleggeranno coloro che nel Signore giudicano i più idonei.

Elezioni distinte e maggioranza richiesta

125. L'elezione del Superiore generale, quella del Vicario generale e degli altri membri del Consiglio generale viene fatta distintamente per scheda. Risultano eletti i sacerdoti che riportano la maggioranza assoluta dei voti. Se questa maggioranza non si ottiene né nella prima, né nella seconda votazione, si procede ad una terza per ballottaggio; in essa la scelta avviene tra i due che avevano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione; per questa volta essi non possono votare. Risulterà eletto chi avrà ottenuto più voti. In caso di parità di voti sarà dichiarato eletto il più anziano di professione e, a parità di professione, quello più anziano di età.

Convocazioni

126. Il Capitolo generale viene convocato dal Superiore generale **ordinariamente** ogni sei anni e gli aventi diritto sono tenuti ad intervenire. **In via straordinaria può essere convocato in altro tempo per motivi gravi, riconosciuti dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio e sentiti i Superiori provinciali.** Se qualcuno dei membri eletti risultasse assente, il Superiore generale, col consenso dei Capitolari, **può sostituirlo** col primo dei non eletti, il quale viene così legittimato irrevocabilmente a partecipare al Capitolo. Intanto i lavori capitolari iniziano e proseguono secondo le norme stabilite. Spetta al Superiore generale presiedere e sciogliere il Capitolo.

¹ Cf. CJC 631.

² Cf. CJC 596,2.

³ Cf. CJC 587.

ASSEMBLEA GENERALE

Membrì dell'Assemblea

127. Tra un Capitolo e l'altro si riunisce l'Assemblea generale della Congregazione a norma degli Statuti, quale organo consultivo del Consiglio generale. Essa esprime la partecipazione e la sollecitudine dei religiosi per la Congregazione.

Lavori assembleari

128. Scopo dell'Assemblea generale è la verifica delle "Deliberazioni capitolari" e la discussione di particolari problemi di attualità per la vita della Congregazione. Le indicazioni dell'Assemblea generale dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti, eccettuato il caso di cui si parla nell'articolo seguente.

Aggiornamento degli Statuti

129. L'Assemblea generale può proporre al Superiore generale la promulgazione di nuovi articoli per gli Statuti, la modifica o l'abrogazione di quelli già esistenti; tali proposte, però, prese con i due terzi dei voti, se promulgate con il consenso del Consiglio, avranno vigore fino al prossimo Capitolo generale al quale spetterà confermarle o rigettarle.

Convocazione

130. L'Assemblea generale viene convocata solo una volta, a metà del sessennio.

Capitolo X

IL GOVERNO GENERALE

«La carità di Gesù Cristo sia sempre nel tuo cuore e nell'anima tua, perché paternamente e con ogni mitezza possa guadagnare e guidare tutte le anime che il Signore ti ha affidato al suo santo amore, nello spirito della vera osservanza di nostra santa Regola» (LeA II, pp. 228-229)

Il Superiore generale e il Consiglio generale

131. La Congregazione nella sua totalità è governata dal Superiore generale, da solo o assistito dai quattro Consiglieri; l'uno e gli altri durano in carica per sei anni e sono rieleggibili per un secondo sessennio. Essi sono considerati dimissionari ex iure al momento dell'apertura del Capitolo generale ordinario e il loro mandato spira con la elezione e proclamazione del nuovo governo generale.

Rieleggibilità al terzo sessennio

132. Il Superiore generale e i Consiglieri generali possono essere eletti per un terzo sessennio consecutivo solo con la maggioranza dei due terzi dei voti validi. Se nella prima e nella seconda votazione il candidato da rieleggere per il terzo sessennio non ottiene i due terzi dei voti validi la sua candidatura non è più proponibile e si procede ad un nuovo ciclo di votazioni.

Elezione a Superiore generale, a Vicario e a Consigliere generale

133. Può ricoprire l'ufficio di Superiore generale e di Vicario generale qualunque sacerdote della Congregazione, canonicamente non impedito, che abbia compiuto i trentacinque anni di età ed emesso la professione perpetua da almeno cinque anni. Per l'ufficio di Consigliere generale, fermi restando gli altri requisiti suddetti, l'età richiesta sia di almeno trenta anni compiuti.

IL SUPERIORE GENERALE

Autorità del Superiore generale

134. Il Superiore generale è l'autorità suprema della Congregazione al di fuori del Capitolo generale; a lui competono tutte le attribuzioni che il Diritto Canonico riconosce ai Superiori maggiori degli Istituti clericali di diritto pontificio, con le specificazioni contenute in queste Costituzioni e negli Statuti.¹

Potestà

135. Il Superiore generale **in virtù del suo incarico ha potestà ordinaria su tutti i membri, organismi e beni della Congregazione e la esercita secondo le leggi della Chiesa e del nostro diritto.**² Egli può quindi emanare precetti e decreti, diretti sia ai singoli Religiosi che a tutta la Congregazione. A lui è dovuta filiale obbedienza da parte di tutti, essendo egli preposto al governo della Congregazione nel nome e per autorità della Chiesa.

Animatore e garante della vocazione

136. È suo compito animare e coordinare la vita della Congregazione, secondo il carisma di questa e le esigenze della Chiesa e del Popolo di Dio. Deve attentamente vigilare perché la Congregazione nel suo insieme e nei singoli suoi membri non si discosti dalla vocazione originaria e dallo spirito del Fondatore, ma piuttosto cresca in virtù, in opere ed in numero. A tale scopo visiterà con la frequenza stabilita le Case ed i Religiosi.³

Cura il bene di tutti

137. È dovere del Superiore generale curare di tradurre e far tradurre in pratica le decisioni pontificie, le Costituzioni, gli Statuti, le decisioni e le direttive dei Capitoli e delle Assemblee Generali. Soprattutto è suo precipuo dovere aver cura del bene spirituale di tutti e singoli i membri della Congregazione e che fra tutti regni sempre l'evangelica carità. A tale scopo interverrà, quando il caso lo richieda, con dolcezza e schiettezza e se è necessario con tempestiva fermezza, come padre a cui nulla sta più a cuore che il bene dei figli.

Pastore e guida

138. Il Superiore generale si consideri più che amministratore, pastore preposto dal Signore alla guida di una porzione eletta del suo gregge. Si faccia perciò esempio vivente di fedeltà alla vocazione e di zelo per il bene delle anime. Sia attento ascoltatore della voce della Chiesa, sia solerte interprete dei bisogni del mondo, sia profondo conoscitore della vocazione e della spiritualità della Congregazione.

Competenze del Superiore generale

139. Come **Moderatore supremo** egli è competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni dei Superiori, a concedere le autorizzazioni necessarie, a norma di diritto, per il valido e lecito esercizio della potestà dei Superiori, a concedere temporaneamente dispense da qualche punto disciplinare delle Costituzioni e degli Statuti alle comunità nel loro insieme e per i singoli casi e a singoli religiosi. Spetta al Superiore generale, col consenso del suo Consiglio, erigere o sopprimere una casa religiosa, a norma del diritto canonico.⁴

Rapporti esterni

140. Il Superiore generale rappresenta l'intera Congregazione sia presso la Santa Sede che presso la Gerarchia ecclesiastica. Egli mantiene e promuove i rapporti e la collaborazione con gli altri Istituti religiosi per lo sviluppo della fraterna conoscenza e stima, e per una effettiva e valida cooperazione. Rappresenta la Congregazione presso le istituzioni e autorità civili.

Rapporti con le Serve dei Poveri

141. Il Superiore generale, per la comune identità di origine, spirito e scopo, coltivi vincoli di fraterna carità con le Suore Serve dei Poveri **favorendo quelle iniziative concrete nel campo della formazione cusmaniana, della diffusione del carisma del Fondatore e della animazione vocazionale e missionaria**. Se ne è richiesto, presti loro l'assistenza spirituale tramite dei Missionari a ciò designati.

Il Vicario generale

142. Il primo dei Consiglieri, per esplicita designazione del Capitolo generale, ricopre l'ufficio di Vicario generale. Pertanto se il Superiore generale fosse impedito di esercitare l'ufficio, per tutto il tempo che dura l'impedimento gli subentra con uguale autorità, diritti e doveri il Vicario generale. Se invece il Superiore generale venisse a mancare, nel governo della Congregazione gli subentra il Vicario ed entro sei mesi deve indire il Capitolo generale.

Rinunzia del Superiore generale

143. Se per gravissimi motivi il Superiore generale dovesse credersi nel dovere di rinunciare al governo della Congregazione, dopo aver sentito il parere del Consiglio generale, presenti le dimissioni direttamente alla Santa Sede rimettendosi ai suoi mandati.

¹ Cf. CJC 134, 1.

² Cf. CJC 622.

³ Cf. CJC 628, 1.

⁴ Cf. CJC 609, 616.

IL CONSIGLIO GENERALE

Azione collegiale e personale

144. Il Consiglio generale assiste il Superiore generale sia con l'azione collegiale che con l'azione personale dei suoi membri. Espleta la sua azione collegiale mediante la comune discussione da concludersi con voto collegiale, deliberativo o consultivo, a norma del diritto comune e proprio; deve essere convocato e riunito almeno ogni due mesi, per discutere i problemi più importanti della Congregazione e per dare l'apporto della sua opinione collegiale alla responsabilità di governo che incombe sul Superiore generale.

Consenso e parere del Consiglio

145. Se in forza del diritto generale o particolare è richiesto il consenso del Consiglio generale, il Superiore generale agirebbe invalidamente, se non richiedesse quel consenso o se agisse contro il medesimo. Se invece è stabilito che si chieda il parere, il Superiore generale agirebbe invalidamente, se non richiedesse quel previo parere; ma udito tale parere, resta libero di agire come meglio crede in coscienza.⁵

Compiti dei Consiglieri

146. I membri del Consiglio generale assistono il Superiore generale con la loro azione personale partecipando con mansioni individuali e specifiche al governo della Congregazione. A ciascuno di essi devono quindi essere affidati uffici esecutivi di interesse generale per tutta la Congregazione.

Delegati del Superiore generale

147. Nell'espletamento dei loro uffici, i Consiglieri generali agiscono come delegati del Superiore generale e sotto la sua direzione. Questi può limitare la competenza dei Consiglieri generali riservando a sé alcuni casi anche in maniera abituale, ma non privarla totalmente di contenuto.

Attività di governo

148. Le attività di governo sono divise in cinque rami: 1) per il personale, la disciplina e le missioni; 2) per le vocazioni e la formazione; 3) per le opere apostoliche ed assistenziali; 4) per l'economia; 5) per la segreteria. Il primo ramo è affidato alla diretta responsabilità del Superiore generale, gli altri quattro siano affidati, con decreto scritto del Superiore generale, a ciascuno dei quattro Consiglieri generali.

ALTRI UFFICI

Segretario ed Economo generale

149. La Congregazione ha un Segretario e un Economo generale. Essi sono nominati dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio. Sono scelti tra i sacerdoti di voti perpetui e il loro mandato decade col Capitolo generale successivo. Per quanto riguarda il loro ufficio, oltre quanto è stabilito nelle Costituzioni, si osserveranno le prescrizioni degli Statuti.

Procuratore generale

150. Per la normale trattazione degli affari presso la Santa Sede, la Congregazione agisce, a discrezione del Superiore generale e del suo Consiglio, per mezzo di un Procuratore da loro nominato con il relativo consenso. Il Procuratore generale è normalmente anche, ex officio, Postulatore generale per le Cause dei Santi.

Commissioni e segretariati

151. Per meglio governare, il Superiore generale e il suo Consiglio si giovano della collaborazione di commissioni e segretariati a carattere permanente o temporaneo, di cui possono far parte persone competenti non appartenenti alla Congregazione. Compito di tali commissioni o segretariati è quello di offrire opportuni elementi di giudizio teorici e soprattutto pratici e tecnici per un migliore governo.

⁵ Cf. CJC 127.

Capitolo XI

IL GOVERNO DELLA PROVINCIA E DELLA DELEGAZIONE

«Piglia cura intanto di quello che Dio ti affida, e procura coll'esempio, la preghiera e le santi e dolci insinuazioni, di mettere nel cuore di tutti l'amore del nostro Gesù. Combina in modo da trovarti il primo in tutte le osservanze, di tenere il silenzio, la contemplazione nell'attività e di fare in modo che nessuno possa tirare scandalo dal tuo andamento» (LeA I/1, p. 597).

GOVERNO DELLA PROVINCIA

La Provincia

152. Col nome di Provincia si designa l'unione di più case della Congregazione, che costituiscono una parte immediata dell'Istituto, sotto il medesimo Superiore, ed è canonicamente eretta dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.¹ Gli elementi costitutivi come pure le norme di appartenenza ad essa sono indicate negli Statuti.

Il Capitolo provinciale

153. Il Capitolo provinciale esprime la partecipazione attiva dei religiosi al governo della Provincia, promuove la vita spirituale e l'apostolato in attuazione del carisma della Congregazione e secondo la programmazione e le direttive capitolari, elegge il Superiore provinciale e il suo Consiglio.

Convocazione del Capitolo

154. Il Capitolo provinciale si celebra ogni tre anni. E' convocato dal Superiore provinciale tre mesi prima del suo inizio; il luogo e la data del Capitolo sono stabiliti dal Provinciale con il consenso del suo Consiglio, d'intesa con il Superiore generale.

Membri del Capitolo

155. Il Capitolo provinciale è composto di membri di diritto e di membri eletti che numericamente devono essere pari. Membri di diritto del Capitolo sono: a) il Superiore generale o un suo delegato; b) il Superiore provinciale e il suo Consiglio; c) i Superiori locali. Membri eletti sono i confratelli scelti a norma degli Statuti.

Il Superiore provinciale

156. Il Superiore provinciale ha immediata autorità su ciascuna casa e sui religiosi della Provincia e la esercita con potestà ordinaria, secondo il diritto universale e il diritto proprio, rappresentando la Congregazione presso le autorità ecclesiastiche e civili. Cura il bene spirituale dei confratelli promuovendo l'osservanza regolare, la vita sacramentaria, la preghiera, lo spirito di carità fraterna, il carisma proprio della Congregazione, la formazione e l'animazione vocazionale.

Requisiti del Superiore provinciale

157. Il Superiore provinciale è eletto dal Capitolo provinciale e confermato dal Superiore generale². Deve essere sacerdote con almeno trentacinque anni di età e cinque di professione perpetua. Egli dura in carica un triennio e può essere rieletto, ma non oltre il terzo triennio consecutivo. E' membro di diritto del Capitolo generale e dell'Assemblea generale.

Il Consiglio provinciale

158. Il Superiore provinciale è coadiuvato dai Consiglieri provinciali, eletti dal Capitolo in ordine ai compiti che dovranno svolgere. Questi hanno l'ufficio di consigliare e aiutare il Superiore provinciale nel governo e nell'amministrazione della Provincia, non hanno però autorità sui religiosi e sulle case. Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi.

Requisiti del Consiglio provinciale

159. Il Consiglio della Provincia è costituito da tre professi perpetui, di cui due sono sacerdoti e uno potrà essere coadiutore, di età superiore ai trenta anni e con almeno cinque anni di professione perpetua. Durano in carica tre anni: possono essere rieletti per un secondo ed un terzo triennio; oltre il terzo triennio necessitano della dispensa del Superiore generale. Le attribuzioni del Vicario, che deve essere sacerdote, del Segretario e dell'Economo sono analoghe a quelle dei Consiglieri generali.

¹ Cf. CJC 621.

² Cf. CJC 179; 625,3.

GOVERNO DELLA DELEGAZIONE

La Delegazione

160. Col nome di Delegazione si designa l'unione di più case della Congregazione sotto il medesimo Delegato.

Il Delegato

161. Il Delegato, nominato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio e previa opportuna consultazione, non è Superiore maggiore e governa con potestà delegata. Tale delega conferisce la facoltà di guidare la Delegazione in piena sintonia con il Superiore generale, nello spirito e nell'ambito delle Costituzioni e limitatamente a quanto espresso nelle norme sancite dal nostro diritto.

Compiti del Delegato

162. Egli rappresenta il Superiore generale presso le comunità della Delegazione cui è preposto e presso le autorità ecclesiastiche e civili. Cura il bene spirituale dei confratelli promuovendo l'osservanza regolare, la vita sacramentaria e la preghiera, lo spirito di carità fraterna, il carisma proprio della Congregazione, l'animazione vocazionale e la formazione. Risiede in via ordinaria nella casa eretta come sede della Delegazione ed è membro di diritto del Capitolo generale e dell'Assemblea generale.

Consiglio di Delegazione ed Economo

163. Il Delegato è coadiuvato da due Consiglieri, nominati dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, in ordine alle attribuzioni rispettivamente di Vicario e di Segretario. La Delegazione ha anche un Economo, sacerdote o coadiutore di voti perpetui che non fa parte del Consiglio, nominato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio e su proposta del Consiglio di Delegazione. Essi possono ricoprire altri uffici che siano compatibili con il loro compito. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Requisiti del Consiglio di Delegazione

164. Sia il Delegato che i Consiglieri siano sacerdoti di età superiore ai trenta e che abbiano emesso i voti perpetui da almeno cinque anni. Insieme all'Economo durano in carica tre anni: possono essere riconfermati per un secondo triennio ed, eccezionalmente, per un terzo triennio. Siano dotati di prudenza e di vero zelo per le anime e posseggano lo spirito della Congregazione. Da essi particolarmente si richiede senso di responsabilità, segretezza circa le cose trattate in Consiglio, testimonianza di unità e di collaborazione.

Capitolo XII

IL GOVERNO LOCALE

*«Per riuscire bene all'incarico che il Signore ti ha dato, devi pria d'ogni cosa attendere alla osservanza ... Quando col tuo esempio, questo spirito di vera osservanza di nostra santa Regola sarà nel cuore e nell' anima di ogni nostro fratello, allora la Comunità avrà tutta la benedizione di Dio ... , edificherà la città che l'osserva e Dio sarà glorificato in ogni sua opera»
(LeA I/3, p. 166)*

Superiore locale

165. (152) Ogni comunità della Congregazione è governata da un Superiore locale, nominato dal Superiore **maggiore** col consenso del suo Consiglio, e dura nella carica per tre anni; il Superiore può essere riconfermato per altri due trienni. Per la nomina del Superiore locale si premetta una opportuna consultazione.¹ Il mandato del Superiore spira con la sottoscrizione del verbale di consegna al suo successore, e comunque al trentesimo giorno dalla comunicazione ufficiale della nuova nomina. Il Superiore deve avere gli anni di professione perpetua stabiliti negli Statuti.

Potestà

166. (153) Al Superiore locale compete la potestà di governo da esercitare a norma del diritto e secondo le specificazioni contenute nelle nostre Costituzioni e negli Statuti. A lui i membri della comunità debbono rispetto e obbedienza, come a colui che porta la responsabilità delle loro anime dinanzi a Dio; per suo mezzo si sentano legati nella carità l'uno all'altro, e come ufficialmente immessi nelle attività della Congregazione e della Chiesa.

Compiti

167. (154) È compito del Superiore locale animare la vita della comunità nella carità, coordinare le attività dei singoli confratelli in armoniosa cooperazione con tutta la Congregazione, inserire generosamente la comunità negli interessi e nella vita della Chiesa locale.

Superiore di opere

168. (155) Quando una comunità è creata o destinata unicamente o primariamente per il servizio di una opera, la direzione e la responsabilità di tale opera è affidata ordinariamente alla persona del Superiore locale. Egli però deve giovare della responsabile collaborazione di tutti i confratelli, attraverso una intelligente e generosa divisione dei compiti.

Cura della Associazione Giacomo Cusmano

169. (156) Ogni Superiore locale reputi suo particolare compito la istituzione dell'Associazione "**Giacomo Cusmano**". Abbia cura della formazione dei soci e ne sproni e coordini l'azione caritativa; ove è possibile, procuri che l'Associazione collabori con le altre Associazioni che abbiano finalità simili nell'ambito della Chiesa locale.

Dipendenti

170. (157) Il Superiore locale si consideri onerato davanti a Dio e alla Congregazione circa il trattamento equo e caritativo dovuto alle persone laiche, addette al servizio delle comunità e delle opere da essa gestite o dirette. Curi prima di tutto che siano scelte persone di vita cristiana esemplare; abbia a cuore il loro progresso spirituale mediante la partecipazione alla vita liturgica e sacramentaria; mantenga con loro un chiaro ed equo rapporto di lavoro secondo le leggi dello stato e le più sagge norme amministrative.

Previdenza e assistenza

171. (158) Per quanto è possibile, il Superiore locale con prudenza e fermezza esiga che i religiosi siano regolarmente iscritti da parte di chi ne ha il dovere presso gli enti di previdenza per l'assistenza nelle malattie e per la pensione di invalidità e vecchiaia. A tale fine si terrà aggiornato mediante il consiglio di persone competenti, circa le più recenti disposizioni emanate dallo Stato.

Vice Superiore, Economo e Consiglio di comunità

172. (159) **Per designazione del Superiore competente, col consenso del suo Consiglio, un religioso ricopre l'ufficio di Vice Superiore a norma di diritto; un altro religioso, possibilmente diverso dal Superiore e dal Vice Superiore, ricopre l'ufficio di Economo della comunità. Il Superiore locale è coadiuvato da un Consiglio costituito a norma degli Statuti.**

Assemblea comunitaria

173. (160) **Il Superiore locale si avvale pure dell'aiuto di tutti i confratelli che compongono la comunità, convocandoli periodicamente per discutere insieme dei problemi spirituali, organizzativi, apostolici ed economici; dai pareri espressi, che hanno carattere consultivo, il Superiore ricavi le direttive per un più prudente e sapiente modo di governare la comunità.**

¹ Cf. CJC 625,3.

Capitolo XIII

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

« Approvo l'economia e tutto il sistema che vuoi adottare per ottenerla, ma non mi persuado che l'infermeria possa fare a meno del brodo e delle uova e possa supplire colle patate e le zucche; economizza, ma non mancare alla carità secondo il bisogno» (LeA I/3, pp. 355-356)

Capacità giuridica della Congregazione

174. (161) La Congregazione può acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali. La medesima capacità compete alle **Province, Delegazioni e alla Congregazione legalmente rappresentata nelle nazioni ove non sono erette le Province e le Delegazioni; non compete alle singole case.**¹ Tali beni devono essere usati soltanto per il mantenimento ed incremento delle opere apostoliche ed assistenziali della Congregazione.

Il Superiore Generale responsabile dei beni

175. Responsabile supremo di detti beni è il Superiore generale col suo Consiglio, al quale spetta, in forza dello “jus proprietatis” e per giusti motivi, la facoltà di trasferire la proprietà dei beni nell’ambito della Congregazione. Analoga facoltà ha il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, nell’ambito della Provincia.

Amministratori: Economo Generale ed Economi locali

176. (162) Tutti i beni temporali sono rispettivamente amministrati dall'Economo generale e dagli Economi locali sotto la direzione e il controllo dei relativi Superiori e Consigli, in conformità alle disposizioni del diritto universale, delle Costituzioni e degli Statuti e nell'osservanza delle leggi vigenti nei rispettivi paesi².

Competenze degli Economi

177. (163) Gli Economi sono autorizzati a compiere operazioni di amministrazione ordinaria del loro ufficio. Per gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l'autorizzazione del Superiore generale o del **Superiore maggiore** con il consenso dei rispettivi Consigli e, nei casi previsti dal diritto comune, anche il beneplacito della Santa Sede.³

Atti di amministrazione straordinaria

178. Sono atti di amministrazione straordinaria: alienare e acquistare immobili, contrarre debiti o prestiti con o senza ipoteca, costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti, acquistare arredamenti o strumenti di lavoro molto costosi e altri atti da cui la situazione patrimoniale della casa, provincia o congregazione potrebbe subire detrimento.

Criteri per i contributi

179. Spetta al Consiglio generale stabilire le norme ed i criteri relativi alle competenze di amministrazione straordinaria nelle Province, nelle Delegazioni, nelle Nazioni e quelle riguardanti i contributi che le Province e le Delegazioni economicamente sufficienti devono versare all'economia generale per i bisogni di tutta la Congregazione. Spetta al Consiglio provinciale stabilire i criteri e le norme riguardanti i contributi che le case devono versare all'economia provinciale per i bisogni della Provincia.

Presenza in Consiglio degli Economi

180. (164) **Gli Economi** siano presenti nei rispettivi Consigli tutte le volte che si trattano affari riguardanti il loro ufficio; non hanno tuttavia diritto di voto deliberativo se non fanno parte del Consiglio.

¹ Cf. CJC 634, 1.

² Cf. CJC 636.

³ Cf. CJC 638.

Capitolo XIV

USCITA E DIMISSIONE DALLA CONGREGAZIONE

«Gemo per le anime che hanno messo mano all'aratro e tornano indietro ... lo però non intendo ostacolarle, quando esse vogliono fare di propria testa e rifiutano la guida che Dio ha dato loro ... Sia tutto per Gesù e per prova della nostra dovuta fedeltà» (LeA I/1, pp. 548-549)

Pene previste dal Diritto Canonico

181. (165) Nella Congregazione non esistono pene particolari oltre quelle previste dal Codice di Diritto Canonico. Nessun religioso sia ripreso in pubblico dei suoi difetti e la correzione, per quanto è possibile, sia resa leggera dalla carità e miri all'emendamento.

Uscita dalla Congregazione

182. (166) Sebbene non sia conforme al Vangelo volgere indietro lo sguardo, nessuno si consideri costretto a rimanere nello stato religioso e in seno alla nostra Congregazione contro la sua propria volontà. Nel caso che un religioso ritenesse in coscienza di dover abbandonare la Congregazione, lo faccia davanti a Dio dopo essersi consultato con persone prudenti, confortato dalla comprensione e carità dei confratelli.

Dimissione religiosi voti semplici

183. (167) Nonostante la retta intenzione del religioso e il favorevole giudizio espresso nei suoi riguardi quando fu ammesso, egli potrebbe essere giudicato, in un secondo tempo, non adatto a vivere la vita della Congregazione, per qualunque motivo, anche di malattia sopravvenuta dopo la prima professione.¹

Secondo le norme del diritto universale

184. (168) Per quanto concerne i casi di uscita dalla Congregazione o di dimissione si osservi fedelmente quanto è stabilito nel diritto universale.

Facilitazione inserimento vita civile

185. (169) Poiché i religiosi fanno parte della Congregazione come membri di una spirituale famiglia e non come prestatori di opera, dando e ricevendo senza umani calcoli, chiunque legittimamente esca da essa o ne venga dimesso non può vantare speciali diritti o compensi nei confronti della Congregazione. Però questa si senta evangelicamente onerata a facilitargli, con equità e carità evangelica, il reinserimento nella società civile aiutandolo, se il caso lo richiede, a condurre vita dignitosa mediante un congruo sussidio.²

¹ Cf. CJC 689.

² Cf. CJC 702.

Capitolo XV

OBBLIGO DELLE COSTITUZIONI

«I Fondatori sono stati suscitati da Dio non per sottomettersi alle idee degli uomini nuovi, ma i nuovi venuti sono entrati negli Ordini religiosi per seguire fedelmente le sante ispirazioni dei Fondatori» (FILIPPELLO II/2, p. 173)

Norma fondamentale

186. (170) Queste Costituzioni sono la norma fondamentale della Congregazione. Esse ricevono vigore giuridico dalla approvazione della Santa Sede e perciò obbligano in coscienza. Tutti i religiosi le osserveranno fedelmente come esige l'impegno assunto nella professione.

Obbligo

187. (171) L'obbligo di queste Costituzioni è grave solo se ciò è richiesto dall'oggetto stesso delle singole norme o è esplicitamente imposto da una legge generale o particolare in vista di qualche fine che si voglia specialmente conseguire.

Integrazione Statuti

188. (172) Queste Costituzioni vengono integrate con peculiari determinazioni, secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi e delle altre particolari circostanze, mediante gli Statuti Generali.¹

Stabilità

189. (173) Le Costituzioni non devono essere facilmente vulnerate con dispense, deroghe o revisioni.

¹ Cf. CJC 587, 4.

INDICE

CAPITOLO I

La vita religiosa (1-6)

CAPITOLO II

La Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri (7-12)

CAPITOLO III

Professione dei consigli evangelici (13-39)

Castità consacrata (20-25)

Povertà consacrata (26-32)

Ubbidienza consacrata (33-39)

CAPITOLO IV

Vita di preghiera (40-49)

CAPITOLO V

Servizio per l'edificazione della carità (50-65)

CAPITOLO VI

Vita comunitaria (66-76)

CAPITOLO VII

Formazione e Fedeltà (77-106)

Postulato e Noviziato (84-92)

Periodo di voti temporanei (95-102)

Formazione permanente (103)

Fedeltà alla vocazione (104-106)

CAPITOLO VIII

Struttura della Congregazione (107-115)

CAPITOLO IX

Capitolo e Assemblea Generale (116-130)

Capitolo Generale (116-126)

Assemblea Generale (127-130)

CAPITOLO X

Il Governo Generale (131-151)

Il Superiore Generale (134-143)

Il Consiglio Generale (144-148)

Altri Uffici (149-151)

CAPITOLO XI

Il Governo della Provincia e della Delegazione (152-164)

Governo della Provincia (152-159)

Governo della Delegazione (160-164)

CAPITOLO XII

Il Governo locale (165-173)

CAPITOLO XIII

Amministrazione dei beni (174-180)

CAPITOLO XIV

Uscita e Dimissione dalla Congregazione (181-185)

CAPITOLO XV

Obbligo delle Costituzioni (186-189)